

Regolamento di Dipartimento per la richiesta, assegnazione e utilizzo di contributi erogati da Fondazioni per il sostegno della ricerca scientifica

Il presente Regolamento viene predisposto a seguito della constatazione dell'elevato livello di frammentazione e dello scarso coordinamento tra le proposte e richieste di finanziamento inoltrate dai membri del DSV alle diverse Fondazioni che erogano contributi a sportello senza attività di 'peer review'. Tale frammentazione impedisce di sviluppare politiche di allocazione strategica delle risorse, in alcuni casi ingenti nel loro complesso, che potrebbero essere impiegate per finanziare interventi di varia natura volti a promuovere la ricerca di qualità e la produttività scientifica del Dipartimento, anche attraverso il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi alla ricerca stessa. Inoltre, l'esigenza di predisporre tale Regolamento nasce dalla richiesta da parte di alcune Fondazioni di ricevere le proposte di finanziamento solo dopo selezione da parte del Direttore del Dipartimento.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle richieste di finanziamento da parte di singoli docenti o gruppi di ricerca da presentare all'attenzione di Fondazioni private non soggette ad attività di 'peer review' che hanno richiesto espressamente un processo di preselezione da parte della Direzione del Dipartimento.

Art. 2 – Richieste di finanziamento

Hanno titolo a presentare richieste di finanziamento, ed alla conseguente assegnazione in titolarità dei fondi medesimi, professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato del Dipartimento di Scienze della Vita, purché a tempo pieno. Requisiti necessari per la presentazione delle proposte sono:

- a) essere "ricercatore attivo" secondo la definizione adottata dall'Ateneo;
- b) poter garantire la permanenza in servizio per tutta la durata del progetto.

Art. 3 - Linee di intervento

Le richieste di finanziamento possono essere presentate su due linee di intervento:

- a) progetti di ricerca presentati da un singolo docente o dal coordinatore di un gruppo di ricerca composto da soggetti con i requisiti di cui all'art. 2, con una richiesta massima di euro 60.000;
- b) richieste di contributo parziale o totale per acquisto di strumentazione scientifica o interventi strutturali, presentate dal coordinatore di un gruppo di almeno 8 soggetti con i requisiti di cui all'art. 2.

Art. 4 - Modalità e termini per le richieste di finanziamento

Il termine per la presentazione dei progetti è fissato al 28 Febbraio di ciascun anno solare. Le domande vanno presentate utilizzando il modulo reperibile nell'apposita sezione del sito web dipartimentale.

Art. 5 - Valutazione delle richieste e formulazione della graduatoria proposta da inoltrare

Le richieste di finanziamento sono valutate dalla Direzione che, sentita la giunta, valuterà anche la disponibilità di altri finanziamenti per l'attività di ricerca e potrà avvalersi di esperti esterni. La procedura di valutazione e selezione viene completata entro il 30 Marzo di ciascun anno solare. Sulla base della valutazione e selezione, viene formulata una graduatoria motivata dove sono elencate le richieste pervenute, con relativa priorità di finanziamento. La graduatoria viene pubblicata sul sito Intranet del DSV e inoltrata alle Fondazioni con allegata richiesta di finanziamento degli interventi proposti, sino ad esaurimento dei fondi previsti annualmente per erogazioni al DSV.

Art. 6 - Termine utilizzo finanziamenti

Le risorse finanziarie assegnate a ciascun progetto per lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere utilizzate entro tre anni per quanto riguarda la linea di cui all'art. 3a, ed entro un anno per quanto riguarda la linea di cui all'art. 3b. I fondi non impegnati entro tali limiti verranno reintegrati

nel bilancio del Dipartimento e utilizzati per finanziare richieste presentate nel corso dell'anno solare successivo.

Art. 7 - Rendicontazione dei progetti

A conclusione dei termini di cui all'art. 6, il titolare del finanziamento di cui all'art. 3a presenta una relazione scientifica sull'attività svolta, illustrando i risultati ottenuti ed elencando gli articoli scientifici pubblicati. In caso di finanziamenti a valere sulla linea 3b, il Coordinatore della proposta comunica alla Direzione la data di acquisizione e messa in servizio della strumentazione, ed entro due anni da tale data presenta una relazione dettagliando le modalità di utilizzo dello strumento o servizio acquisito, ed elencando le pubblicazioni scientifiche derivanti dall'utilizzo dello stesso. Tutte le pubblicazioni derivanti dall'utilizzo di finanziamenti acquisiti nell'ambito del presente Regolamento dovranno recare una nota di ringraziamento alla Fondazione erogante il contributo.

Art. 8 - Monitoraggio dei progetti e valutazione ex post

I risultati scientifici dell'attività di ricerca sono oggetto di valutazione da parte dei soggetti di cui all'art. 5. L'eventuale valutazione negativa costituisce preclusione alla presentazione di richieste di finanziamento da parte del proponente e dei partecipanti, a qualsiasi titolo, ai due bandi utili successivi.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

